DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 20 aprile 2021, n. 72

D.D. n. 160 del 14 ottobre 2020 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW, costituito da 1 aerogeneratore modello VESTAS V90, sito nel Comune di Cerignola (Fg) località "Masseria Pozzella Pece"; - di un cavidotto interrato sotterraneo AL 185 mmq, per la connessione in entra - esci dalla linea "Macchione" DP60-11042 nella tratta tra i nodi 4-11412 ÷ 2-63703 - di una cabina di consegna MT; - di un quadro in SF6 (con IMS) più un Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kV.

Società: New Green Energy S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), alla Via Diocleziano n. 107.

Presa d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

Proroga dei termini di inizio lavori ai sensi dell'art.5 comma 21 della L.R. 25/2012.

IL DIRIGENTE VICARIO

```
Visti:
```

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.; il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003; la Direttiva 2001/77/CE; l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.; la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31; la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.; l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67; L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015; la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela ladaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società New Green Energy S.r.l., con sede legale in alla Via Diocleziano n. 107 - Napoli con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 14.10.2020 è stata rilasciata di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW, costituito da 1 aerogeneratore modello VESTAS V90, sito nel Comune di Cerignola (Fg) località "Masseria Pozzella Pece"; - di un cavidotto interrato sotterraneo AL 185 mmq, per la connessione in entra - esci dalla linea "Macchione" DP60-11042 nella tratta tra i nodi 4-11412 ÷ 2-63703 - di una cabina di consegna MT; - di un quadro in SF6 (con IMS) più un Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kV;

la società New Green Energy S.r.l. con nota agli atti al prot. $AOO_159 - 1.04.2021 - 0003318$ integrata con nota prot. $AOO_159 - 1.04.2021 - 0003335$ ha formulato, richiesta di applicazione delle disposizioni legislative e soprattutto in forza e per gli effetti della legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) di:

rideterminare il termine di inizio lavori concesso, ai sensi dell'art. 8 della DD 160/2020 di 180 giorni e fino al 14 aprile 2021, fissando la scadenza a 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria;

concedere una proroga dei termini di inizio lavori di ulteriori mesi 24 ai sensi dell'ex. Art.5 comma 21 della L.R. 25/2012 motivata dall'impossibilità di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l'inizio lavori a titolo di esempio deposito al Genio Civile, rilascio STMD da parte del Gestore di rete elettrica e successiva validazione del progetto esecutivo delle opere elettriche nonché l'ottenimento degli incentivi per la vendita dell'energia elettrica per gli impianti da FER come da DM del MISE del 4.7.3019.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data

della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"; mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto:

- che la D.D. n. 160 del 14.10.2020 è stata pubblicata sul BURP n. 160 del 26.11.2020 e che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di Autorizzazione Unica inizialmente previsto entro il 14.04.2021;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento di Autorizzazione Unica citato deve ritenersi vigente;.
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 160/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di concedere la proroga del termine di inizio lavori per mesi 24 (ventiquattro), prevedendo che la stessa viene concessa con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Di prendere atto della comunicazione della Società New Green Energy S.r.l., acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 1.4.2021 – 003318 e n. AOO_159 – 1.04.2021 – 0003335 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW, costituito da 1 aerogeneratore modello VESTAS V90, sito nel Comune di Cerignola (Fg) località "Masseria Pozzella Pece"; - di un cavidotto interrato sotterraneo AL 185 mmq, per la connessione in entra - esci dalla linea "Macchione" DP60-11042 nella tratta tra i nodi 4-11412 ÷ 2-63703 - di una cabina di consegna MT; - di un quadro in SF6 (con IMS) più un Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kV.

Di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, di stabilisce che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 160/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di concedere la proroga del termine di inizio lavori per mesi 24 (ventiquattro), con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- o all'Albo Telematico nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
- o alla Segreteria della Giunta Regionale;
- al Comune di Cerignola;
- o alle Società "New Green Energy S.r.l." a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore